

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** martedì 24 **del mese di** novembre  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** LEGGE REGIONALE 13/2015, ART. 21. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TIPO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA.

**Cod.documento** GPG/2015/2126

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2126**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Rilevato che:

- l'art. 3 della L.R. n.19 del 2008 conferma la delega in capo ai Comuni circa l'esercizio delle funzioni in materia sismica, secondo un criterio di adeguatezza e differenziazione;
- la medesima disposizione prescrive infatti che, per l'esercizio autonomo di tali funzioni, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards minimi definiti dalla Giunta regionale;
- tali standards minimi sono stati definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
- in attuazione dell'art.3 della L.R. n. 19 del 2008, complessivamente ad oggi 129 Comuni della Regione hanno assunto l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche. In particolare sono state costituite n. 23 strutture tecniche competenti in materia sismica, n. 8 da parte di singoli Comuni capoluogo di provincia e n. 15 attraverso forme associative intercomunali. Inoltre n. 10 amministrazioni comunali si avvalgono, in convenzione, di strutture tecniche istituite da forme associative di cui non fanno parte;

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 3, commi 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i restanti Comuni che non hanno optato per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- questo avvalimento delle strutture tecniche regionali, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 ultimo citato "opera per un periodo non inferiore a dieci anni dall'entrata in vigore" della Legge n. 19 del 2008, "decorso il quale i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard"

stabiliti dalla Giunta regionale "e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto con le organizzazioni sindacali";

Considerato che:

- l'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13 del 2015 conferma la facoltà dei Comuni, anche attraverso le loro Unioni, di esercitare le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della L.R. n. 19 del 2008 nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- i Comuni che alla data di entrata in vigore della citata legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 19 del 2008, possono stipulare accordi con la Regione per definire, in via anticipata rispetto al termine decennale, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento regionale;

Rilevato pertanto che occorre definire le modalità attraverso le quali i Comuni, in forma singola o associata, possano esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, cessando anticipatamente di avvalersi delle strutture tecniche regionali, esercitando la facoltà stabilita dall'art. 21, comma 3 della L.R. n. 13 del 2015;

Ritenuto utile, a tal fine, approvare uno schema di accordo tipo, volto a regolare i rapporti tra i Comuni e la Regione per l'attuazione dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, delegando il Dirigente Responsabile del Servizio competente in materia a sottoscrivere i i singoli accordi per il passaggio alla gestione autonoma delle funzioni sopra descritte e ad apportare allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specifiche situazioni locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", come integrata dalla deliberazione n. 205 del 27 febbraio 2015 recante "Modifiche agli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna", Paola Gazzolo e dell'Assessore ai "Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale", Raffaele Donini;

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo tipo, allegato e parte integrante della delibera, volto a regolare i rapporti tra i Comuni e la Regione per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica dei Comuni che intendano cessare anticipatamente l'avvalimento delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'art. 21, comma 3 della L.R. n. 13 del 2015;
- 2) di delegare il Dirigente Responsabile del Servizio competente in materia a sottoscrivere i singoli accordi per l'esercizio autonomo delle funzioni di cui al punto 1), anche apportando allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specifiche situazioni locali.
- 3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

-----

**SCHEMA DI ACCORDO  
PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA**

**TRA**

**La Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379, in persona del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detta Regione ed in forza alla Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**e**

il Comune di/l'Unione<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco/Presidente dell'Unione \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso il Comune di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detto Comune/detta Unione ed in forza alla Deliberazione \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>;

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico" all'art. 3 prescrive che, per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards organizzativi minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i Comuni che non hanno optato per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", all'art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- i Comuni che alla data di entrata in vigore della citata legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 19 del 2008,

<sup>1</sup>) Solo nel caso in cui i Comuni abbiano conferito all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in materia sismica.

<sup>2</sup>) In caso di più Amministrazioni comunali interessate, questo paragrafo va ripetuto per ciascuna di esse.

possono stipulare accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La Regione Emilia-Romagna e il/i Comune/i di/ l'Unione \_\_\_\_\_, di seguito denominato/i "il/i Comune/i"/ "l'Unione" concordano le modalità di avvio dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, a far data dal \_\_\_\_\_ con conseguente cessazione dell'avvalimento della seguente struttura regionale \_\_\_\_\_.
2. A tale scopo il/i Comune/i / l'Unione, per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, si avvarrà/si avvarranno della seguente struttura<sup>(3)</sup>:

---

---

---

### **Art. 3 - Obblighi e garanzie reciproci**

1. Il/I Comune/i/l'Unione, per l'esercizio delle funzioni sismiche della struttura tecnica, entro il termine indicato all'art. 2, comma 1, si impegna/si impegnano ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie e reperire il personale per assicurare l'operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica. In particolare<sup>(4)</sup>:

a) si impegna/si impegnano a istituire, in forma singola/associata, una apposita struttura tecnica che presenti gli standards minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;

b) comunica/comunicano di avvalersi, sulla base alla convenzione che si allega, della struttura tecnica competente già esistente

---

<sup>3</sup>) Specificare:

- l'amministrazione locale o la forma associativa presso la quale è incardinata la struttura tecnica;
- se la struttura tecnica competente è già stata istituita ed è attiva, in forma singola o associata, ovvero la data a partire dalla quale la struttura tecnica sarà operativa;
- la composizione e le caratteristiche della struttura tecnica che verrà costituita o della quale il/i Comune/l'Unione si avvarrà/avvarranno per l'esercizio delle funzioni in materia sismica.

<sup>4</sup>) Nell'ambito della convenzione occorre selezionare alternativamente la soluzione a) o b).

presso \_\_\_\_\_ che presenta gli standards minimi definiti dalla predetta delibera di Giunta regionale;

2. La Regione si impegna<sup>5)</sup>:

- a) a completare l'iter delle pratiche pendenti alla data di cui all'art. 2 comma 1;
- b) a trasmettere al/ai Comune/i / all'Unione le pratiche pervenute alla data di cui all'art. 2 comma 1 per le quali non sia stata avviata la relativa istruttoria e a provvedere al rimborso dei relativi diritti di segreteria;
- c) a trasmettere al/ai Comune/i /all'Unione le pratiche pervenute alla data di cui all'art. 2 comma 1 per le quali non sia stato assunto il provvedimento conclusivo e a provvedere al rimborso dei relativi diritti di segreteria;

**Art. 4 - Rapporti finanziari** *(da inserire nel solo caso di cui all'art. 3, comma 2, lett. a)*

I diritti di segreteria spettano alla Regione per le pratiche sismiche presentate fino alla data di cui all'art. 2, comma 1 e al/ai Comune/i /all'Unione per quelle presentate successivamente.

**Art. 5 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Bologna.

**Art. 6 - Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, della legge regionale in materia sismica (L.R. n. 19/2008) e dei relativi provvedimenti attuativi, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

---

<sup>5)</sup> Nell'ambito della convenzione occorre selezionare alternativamente la soluzione a), b) o c).

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

(\_\_\_\_\_)

Per il Comune di/l'Unione \_\_\_\_\_

Il Sindaco/Presidente

(\_\_\_\_\_)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2126

data 16/11/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2126

data 16/11/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza